

Delibera n. 11/2022

Avvio di procedimento sanzionatorio nei confronti di Società Unica Abruzzese di Trasporto S.p.A., ai sensi dell'articolo 37, comma 2, lettera I), del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.

L'Autorità, nella sua riunione del 27 gennaio 2022

- VISTO** l'articolo 37 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, che ha istituito, nell'ambito delle attività di regolazione dei servizi di pubblica utilità di cui alla legge 14 novembre 1995, n. 481, l'Autorità di regolazione dei trasporti (di seguito: Autorità oppure ART) e, in particolare, il comma 2, lettera I), ai sensi del quale l'Autorità, in caso di mancata ottemperanza da parte dei soggetti esercenti il servizio alle richieste di informazioni o a quelle connesse all'effettuazione dei controlli, *“può irrogare sanzioni amministrative pecuniarie determinate in fase di prima applicazione secondo le modalità e nei limiti di cui all'articolo 2 della legge 14 novembre 1995, n. 481”*;
- VISTO** l'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge 14 novembre 1995, n. 481, ai sensi del quale, relativamente allo svolgimento delle proprie funzioni, ciascuna Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità *“irroga, salvo che il fatto costituisca reato, in caso di inosservanza dei propri provvedimenti o in caso di mancata ottemperanza da parte dei soggetti esercenti il servizio, alle richieste di informazioni o a quelle connesse all'effettuazione dei controlli, ovvero nel caso in cui le informazioni e i documenti acquisiti non siano veritieri, sanzioni amministrative pecuniarie non inferiori nel minimo a euro 2.500 e non superiori nel massimo a lire 300 miliardi”*;
- VISTO** il regolamento (CE) n. 1371/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, relativo ai diritti e agli obblighi dei passeggeri nel trasporto ferroviario;
- VISTO** il decreto legislativo 17 aprile 2014, n. 70, recante la disciplina sanzionatoria per le violazioni del Regolamento;
- VISTA** la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante modifiche al sistema penale, e in particolare il capo I, sezioni I e II;
- VISTO** il Regolamento per lo svolgimento dei procedimenti sanzionatori di competenza dell'Autorità, approvato con delibera n. 15/2014, del 27 febbraio 2014, e successive modificazioni (di seguito: “Regolamento sanzionatorio”) e, in particolare, l'articolo 6 recante *“Procedura semplificata”* il quale dispone che: *“1. Il Consiglio, fatti salvi i diritti di contraddittorio e difesa, si riserva la facoltà, nel caso in cui gli elementi raccolti dagli Uffici sorreggano sufficientemente la fondatezza della contestazione, di determinare, già nella delibera di avvio del procedimento sanzionatorio, l'importo della sanzione che potrebbe essere irrogata all'esito del procedimento. In tal caso,*

contestualmente alla notifica della delibera di avvio, sono allegati i documenti su cui si basa la contestazione. 2. Nei casi di cui al comma 1, il destinatario del provvedimento finale può, entro trenta giorni dalla notifica della delibera di avvio del procedimento sanzionatorio, rinunciando alle ulteriori formalità del procedimento, effettuare il pagamento della sanzione in misura ridotta pari ad un terzo del valore di quella determinata nella delibera di avvio, fatti salvi i limiti di cui all'articolo 14. Il pagamento in misura ridotta estingue il procedimento sanzionatorio”;

- VISTE** le Linee guida sulla quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall’Autorità, adottate con delibera n. 49/2017, del 6 aprile 2017 (di seguito: “Linee guida”);
- VISTA** la nota dell’Autorità, prot. ART n. 15980/2021, del 13 ottobre 2021, di richiesta di informazioni a Società Unica Abruzzese di Trasporto S.p.A (di seguito anche “Società” o “TUA”), relativa alla tutela dei diritti dei passeggeri del trasporto ferroviario, da fornire entro il termine di venti giorni con la precisazione che, in caso di inottemperanza, l’Autorità si sarebbe riservata di valutare la condotta omissiva ai sensi del citato articolo 37, comma 2, lettera l), del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214;
- VISTA** la nota di sollecito dell’Autorità, prot. ART n. 18113/2021, del 11 novembre 2021, con la quale, entro il termine di dieci giorni dal ricevimento, si invitava la Società a riscontrare alla precedente richiesta di informazioni e si rammentava nuovamente alla stessa che, in caso di inottemperanza, l’Autorità si sarebbe riservata di valutare la condotta omissiva ai sensi del citato articolo 37, comma 2, lettera l), del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214;
- RILEVATA** la mancata ottemperanza da parte di TUA alle citate richieste dell’Autorità, prot. 15980/2021 e prot. 18113/2021;
- VISTA** la relazione istruttoria dell’Ufficio Vigilanza e sanzioni;
- CONSIDERATO** quanto rappresentato nella relazione istruttoria e, in particolare, che:
- la Società non ha fornito all’Autorità le informazioni richieste con le note prot. ART n. 15980/2021, del 13 ottobre 2021, e prot. ART n. 18113/2021, del 11 novembre 2021, e, pertanto, dalla documentazione agli atti, la condotta omissiva illecita della Società risulta perfezionata e la conseguente contestazione fondata;
 - sussistono i presupposti per l’applicazione del citato articolo 6 del Regolamento sanzionatorio in quanto, non avendo la Società fornito all’Autorità le informazioni richieste con le suddette note, con le quali, tra l’altro, la stessa veniva edotta delle possibili conseguenze sanzionatorie derivanti dalla non corretta ottemperanza a quanto richiesto, non risultano necessari, all’accertamento della condotta omissiva, ulteriori approfondimenti istruttori;
- RITENUTO** pertanto che sussistano i presupposti per l’avvio di un procedimento nei confronti di Società Unica Abruzzese di Trasporto S.p.A per l’eventuale adozione di un

provvedimento sanzionatorio ai sensi dell'articolo 37, comma 2, lett. l) del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, per mancata ottemperanza alle richieste di informazioni dell'Autorità;

RITENUTO

altresì che gli elementi acquisiti, essendo sufficienti a sorreggere la fondatezza della contestazione, consentano l'applicazione della procedura semplificata di cui al citato articolo 6 del Regolamento sanzionatorio;

TENUTO CONTO

che la suddetta procedura prevede la determinazione, già nella delibera di avvio del procedimento sanzionatorio, dell'importo della sanzione che potrebbe essere irrogata all'esito del procedimento;

CONSIDERATO

quanto riportato nella relazione istruttoria con riferimento alla determinazione dell'ammontare della sanzione, in applicazione dell'articolo 14 del Regolamento sanzionatorio e delle Linee guida sulla quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall'Autorità, e in particolare che:

1. l'articolo 11 della legge n. 689/81 prevede che la quantificazione della sanzione sia effettuata in applicazione dei seguenti criteri: a) gravità della violazione; b) opera svolta dall'agente per la eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione; c) personalità dell'agente; d) condizioni economiche dell'agente;
2. sotto il profilo della gravità della violazione, rileva la circostanza per cui la Società non ha adempiuto nei termini previsti dalle citate note, prot. ART n. 15980/2021 e prot. ART 18133/2021, all'obbligo di fornire le informazioni richieste, limitando, di fatto, l'esercizio delle funzioni di vigilanza a tutela dei diritti dei passeggeri nel trasporto ferroviario, così come previste dal Regolamento (CE) n. 1371/2007;
3. con riferimento alle azioni poste in essere dall'agente volte all'eliminazione o all'attenuazione delle conseguenze della violazione nulla si rileva;
4. riguardo alla personalità dell'agente, non risultano a carico della Società precedenti provvedimenti sanzionatori per la medesima violazione;
5. in relazione alle condizioni economiche della Società, considerati i dati al momento disponibili e, tra l'altro, già in possesso dell'Autorità, in quanto acquisiti in precedente procedimento avviato con delibera n. 50/2021 e concluso con delibera n. 126/2021, risulta che la stessa ha esposto un valore totale dei ricavi delle vendite, delle prestazioni e di altri proventi commerciali, per l'esercizio 2020, pari ad euro 104.804.717,00 (centoquattromilionitotocentoquattromilasettecentodiciassette/00) ed un utile di euro 17.385,00 (diciassettemilatrecentoottantacinque/00) (cfr. prot. ART n. 13353/2021); appare opportuno inoltre evidenziare anche i ricavi da corrispettivo, riferiti all'anno 2020, del Contratto di servizio, riconosciuti dalla Regione Abruzzo, per la gestione dell'infrastruttura, pari a euro 4.250.000,00 (quattromilioniduecentocinquantamila/00), come indicato dalla Società

stessa, nella propria nota prot. ART n. 12640/2021 sempre acquisita nel corso del citato precedente procedimento sanzionatorio;

6. ai fini della determinazione della sanzione, l'articolo 37 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 rimanda alle modalità e ai limiti previsti dall'articolo 2, comma 20, lettera c) della legge 481 del 1995 e, quindi, la sanzione amministrativa pecuniaria irrogata non può essere inferiore nel minimo a € 2.500,00 e non superiore nel massimo a € 154.937.069,73;
7. per le suddette considerazioni e sulla base delle Linee guida sulla quantificazione delle sanzioni, risulta congruo determinare l'importo base della sanzione nella misura di euro 9.000,00 (novemila/00) e, conseguentemente, quantificare la sanzione pecuniaria che potrebbe essere irrogata all'esito del procedimento nella misura di € 9.000,00 (novemila/00);
8. ai sensi del citato articolo 6, comma 2, del Regolamento sanzionatorio, è facoltà della Società di avvalersi, entro 30 giorni dalla notifica della presente delibera, del pagamento in misura ridotta pari a un terzo dell'importo sopra indicato, quindi pari a € 3.000,00 (tremila/00);

RITENUTO pertanto di determinare la sanzione che potrebbe essere irrogata all'esito del procedimento nella misura di euro 9.000,00 (novemila/00);

tutto ciò premesso e considerato

DELIBERA

1. l'avvio nei confronti di Società Unica Abruzzese di Trasporto S.p.A. di un procedimento ai sensi dell'articolo 37, comma 2, lettera l), del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, per l'eventuale adozione di un provvedimento sanzionatorio per mancata ottemperanza alle richieste di informazioni dell'Autorità di cui alle note prot. 15980/2021, del 13 ottobre 2021 e prot. n. 18113/2021, del 11 novembre 2021;
2. di quantificare, per la violazione di cui al punto 1, ai sensi dell'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge 14 novembre 1995, n. 481 nonché ai sensi dell'articolo 6, comma 1, del Regolamento sanzionatorio, la sanzione amministrativa pecuniaria che potrebbe essere irrogata all'esito del procedimento nell'importo pari ad € 9.000,00 (novemila/00);
3. ai sensi dell'articolo 6 comma 2 del Regolamento sanzionatorio, entro 30 giorni dalla data di notifica della presente delibera la Società Unica Abruzzese di Trasporto S.p.A., rinunciando alle ulteriori formalità del procedimento, è ammessa al pagamento in misura ridotta della sanzione per un ammontare di € 3.000,00 (tremila/00) tramite versamento da effettuarsi:
 - mediante bonifico bancario su conto corrente intestato all'Autorità di regolazione dei trasporti presso Banca Nazionale del Lavoro, Agenzia n. 4, Piazza Carducci 161/A, 10126, Torino, codice IBAN: IT03Y0100501004000000218000, indicando nella causale del versamento: "sanzione amministrativa delibera n. 11/2022";

- alternativamente, tramite l'utilizzo del servizio PagoPA, disponibile nella sezione "Servizi on-line PagoPA" (al link <https://autorita-trasporti.servizi-pa-online.it/>), indicando, nel campo causale: "sanzione amministrativa delibera n. 11/2022";

Il pagamento di cui sopra estingue il procedimento sanzionatorio ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del Regolamento sanzionatorio;

4. di allegare, ai fini della notifica di cui al punto 9, ed ai sensi dell'articolo 6 comma 2 del Regolamento sanzionatorio, i documenti su cui si basa la contestazione di cui al precedente punto 1:
 - nota prot. ART n. 15980/2021, del 13 ottobre 2021;
 - nota prot. ART n. 18113/2021, del 11 novembre 2021;
5. il destinatario della presente delibera, in alternativa a quanto indicato al punto 3, può proseguire con l'ordinario procedimento sanzionatorio avviato con il presente provvedimento, con la facoltà di:
 - inviare memorie scritte e documenti al responsabile del procedimento, tramite posta elettronica certificata all'indirizzo sopra indicato, nonché richiedere l'audizione innanzi all'Ufficio Vigilanza e sanzioni entro il termine perentorio di trenta giorni dalla notifica della stessa;
 - presentare all'Ufficio Vigilanza e sanzioni proposte di impegni idonei a rimuovere la contestazione avanzata, ai sensi degli articoli 8 e 9 del regolamento per lo svolgimento dei procedimenti sanzionatori di competenza dell'Autorità a pena di decadenza entro il termine di sessanta giorni dalla notifica della stessa;
6. il responsabile del procedimento è il direttore dell'Ufficio Vigilanza e sanzioni, dott. Ernesto Pizzichetta, indirizzo di posta elettronica certificata (PEC): pec@pec.autorita-trasporti.it, tel 011.19212.538
7. è possibile avere accesso agli atti del procedimento presso l'Ufficio Vigilanza e sanzioni – Via Nizza 230, 10126 Torino;
8. i soggetti che hanno un interesse a partecipare al procedimento possono presentare memorie scritte e documenti entro e non oltre sessanta giorni dalla pubblicazione della presente delibera, oltre a deduzioni e pareri, anche nel corso delle audizioni svolte innanzi all'Ufficio Vigilanza e sanzioni;
9. la presente delibera è notificata a mezzo PEC, nonché pubblicata sul sito *web* istituzionale dell'Autorità.

Torino, 27 gennaio 2022

Il Presidente
Nicola Zaccheo

(documento firmato digitalmente
ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i.)